

**LEGGE REGIONALE 27 aprile 1978, n. 19.**

**Modifica alla legge regionale 5 settembre 1974, n. 47, recante norme per la partecipazione azionaria della Regione alle S.p.A. Edilveneziana ed Edilchioggia.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

L'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47, è così modificato:

« Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere azioni delle due società di cui all'art. 1 fino alla concorrenza della quota di cui al punto b) dell'art. 2 prevista nella seguente misura: lire 10 milioni per la società che opererà in Venezia e lire 10 milioni per la società che opererà in Chioggia ».

**Art. 2**

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in lire 19 milioni, si provvede mediante riduzione del Cap. 096209750 « Fondo globale spese di investimenti normali » (Partita: adeguamento quota partecipazione alle S.p.A. « Edilveneziana » e « Edilchioggia ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

## Art. 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

In termini di competenza

in diminuzione

— Cap. 096209750 « Fondo globale spese di investimento normale » L. 19.000.000

in aumento

— Cap. 081008025 « Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.A. costituita a norma del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 790, per la realizzazione degli interventi di restauro conservativo in Venezia e nelle isole della Laguna (cap. di nuova istituzione) L. 9.500.000

— Cap. 081008030 « Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.A. costituita a norma del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo del centro storico di Chioggia (cap. di nuova istituzione) L. 9.500.000

Totale L. 19.000.000

In termini di cassa

in diminuzione

— Fondo finale di cassa L. 19.000.000

in aumento

— Cap. 081008025 L. 9.500.000

— Cap. 081008030 L. 9.500.000

Totale L. 19.000.000

## Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 27 aprile 1978

Tomelleri